



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 1591/2018 R.G., promossa da  
**XXX** (C.F. CNASLV96D68Z100R), con il patrocinio dell'avv. XXX

contro

**INPS** (C.F. 80078750787), con il patrocinio dell'avv. XXX

OGGETTO: bonus bebè-assegno di natalità.

Premesso che:

- la ricorrente domanda “l’accertamento della natura discriminatoria del provvedimento Inps che ha negato alla ricorrente il diritto di beneficiare della provvidenza c.d. bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125 della legge n. 190/2014, e pertanto condannarsi INPS a riconoscere predetta prestazione per tutta la durata prevista dalla legge nella misura di euro 2.800,00, con vittoria di spese e compensi di giudizio e distrazione dei medesimi a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”;
- INPS domanda il rigetto del ricorso contestando il possesso di un valido titolo di soggiorno;

rilevato che:

- in data 13 febbraio 2018, la ricorrente ha presentato domanda diretta ad ottenere il pagamento del c.d. bonus bebè essendole nato un figlio in data 26 ottobre 2017;
- in data 13 febbraio 2018, veniva comunicato da INPS sede di Padova la reiezione della domanda in quanto non risultava che il genitore fosse in possesso di utile titolo di soggiorno. In particolare INPS allega che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale non ha la valenza temporale di almeno 5 anni richiesta dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

ritenuto che:

- la legge istitutiva dell’Assegno di Natalità (art. 1, comma 125 della legge n. 190/14) statuisce che *“l’assegno [...] è corrisposto [...] per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui”*;
- l’art. 9 del Testo Unico dell’immigrazione subordina il rilascio del permesso c.d. lungo al

- possesso di alcuni requisiti, tassativamente stabiliti, tra i quali il possesso da almeno 5 anni di titolo di soggiorno valido;
- sulla scorta della normativa da ultimo citata, INPS rigettava la domanda di Assegno di Natalità ritenendo che il ricorrente non fosse in possesso di un utile permesso di soggiorno, ritenendo invece necessario il possesso di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno);
  - ciò detto, deve rilevarsi che il diritto nazionale risulta porsi in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
  - la Direttiva 2011/98/UE “*relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro*”, all’art. 12, comma 1 (diritto alla parità di trattamento) stabilisce che “*i lavoratori dei Paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne [...] e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004*”;
  - a norma dell’art. 3, comma 1 della Direttiva 2011/98/UE, “*i lavoratori di paesi terzi*” cui l’art. 12 comma 1 fa riferimento sono: “[...] *b) i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del Diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del Diritto dell’Unione o nazionale*”;
  - quanto al titolo di soggiorno posseduto dalla ricorrente, esso ricade nella categoria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della Direttiva 2011/98/UE, atteso che esso, pur essendo stato rilasciato a fini diversi dall’attività lavorativa, comunque consente al cittadino di paesi terzi di lavorare. A tale proposito, l’art. 30, comma 2 del Testo Unico afferma che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente “*lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro*”;
  - quanto alla definizione sostanziale del concetto di “*sicurezza sociale*” cui l’art. 12 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE fa riferimento, l’art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 883/2004 “*si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti [...] b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; [...] j) le prestazioni familiari*”;
  - la prestazione dell’assegno di natalità è da considerarsi “*prestazione familiare*” ai sensi e per gli effetti della lett. j) dell’art. 3, comma 1 del regolamento CE n. 883/2004, nonché “*prestazione di maternità*” ai sensi della lett. b);
  - alla fattispecie non può invece trovare applicazione l’art. 3, comma 5 del Regolamento, il quale dispone la non applicabilità del Regolamento medesimo alle eterogenee ipotesi afferenti “*l’assistenza sociale e medica*”, nonché i “*regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze*”;
  - sia l’art. 12, comma 1 della Direttiva 98/2011 - recante norma di dettaglio ed incondizionata, in quanto tale assistita da efficacia diretta verticale (CGUE, C-4/74, *Van Duyn*), seppur rimasta non implementata nel nostro ordinamento nonostante l’emanazione del decreto legislativo di recepimento n. 40/2014 - sia l’art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 883/2004 (art. 288 TFUE) hanno efficacia diretta e incondizionata nell’ordinamento nazionale, senza che sia necessaria ulteriore attuazione da parte di alcun atto interno di recepimento, con conseguente obbligo di disapplicazione delle disposizioni domestiche eventualmente configgenti;
  - non può essere messa in dubbio la diretta applicabilità dell’art. 12, comma 1 della Direttiva 2011/98/UE anche alla luce dell’ulteriore rilievo che il diritto alla parità di trattamento da esso previsto costituisce attuazione del generale principio di non discriminazione (v. artt. 2

TUE, 10 TFUE, 18 e 19 TFUE, 157 TFUE, oltre che a livello di legislazione primaria v. Employment Equality Directive 2000/78/EC; Racial Equality Directive 2000/43/EC; Gender Goods and Services Directive 2004/113/EC; Gender Equality Directive 2006/54/EC), ed è riconosciuto quale diritto fondamentale dell'Unione dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (v., *ex multis*, *IR c. JQ, GC*, C-68/17; *Egenberger, GC*, C-414/16; *Rasmussen v. Dansk Industri, GC*, C-441/14), come tale operante anche alla luce dell'interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in virtù del raccordo di cui agli artt. 6 § 3 TUE, 52 § 3 CDFUE, 151 TFUE agli artt. 14 CEDU;

- l'esistenza in capo al giudice nazionale di un potere di diretta disapplicazione del diritto interno è stato ulteriormente confermato che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle sentenze 6 novembre 2018, *Max-Planck*, GC, C-684/16, 20 dicembre 2017, *Global Starnet Ltd*, 24 ottobre 2018, C-322/16 e XC, YB, ZA, C-234/17;
- quanto alla questione dell'efficacia diretta posseduta dalle disposizioni della CDFUE, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017, ha affermato il principio secondo cui nell'ipotesi di cosiddetta "doppia pregiudizialità", vale a dire nei casi in cui si prospetti che una norma di diritto interno costituisca violazione sia di un diritto fondamentale previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sia dalla Costituzione italiana, la questione di costituzionalità deve avere carattere prioritario, cosicché il giudice comune può disapplicare la normativa interna, eventualmente a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, solo dopo che sia stato concluso il giudizio di costituzionalità, qualora ritenga la norma nazionale "*per altri profili*" contraria al diritto dell'Unione;
- a tale riguardo, tuttavia, i trattati europei, cui l'art. 11 Cost. rinvia, conferiscono alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciare l'ultima parola in merito all'interpretazione delle norme del diritto dell'Unione, e ciò non può che valere anche con riferimento alle norme europee di rango primario sulla produzione normativa, al cui novero l'art. 52 della CDFUE appartiene. Spetta pertanto alla Corte Europea la decisione finale anche di ogni questione interpretativa concernente il riconoscimento di eventuale efficacia diretta alle disposizioni contenute nella CDFUE. A tale proposito, l'art. 4, comma 3, secondo paragrafo del Trattato sull'Unione Europea obbliga lo Stato Membro nel suo complesso, vale a dire nella sua articolazione giurisdizionale non meno che in quella legislativa ed esecutiva-amministrativa, ad adottare "*ogni misura di carattere generale o particolare*", compresi quindi i provvedimenti giurisdizionali, "*atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati [...]*", naturalmente in conformità con l'interpretazione di essi fornita dalla Corte di Giustizia;
- nemmeno si pone, nel caso di specie, un problema di ampliamento delle competenze dell'Unione (espressamente escluso dall'art. 51, comma 2 CDFUE e dall'art. 6, comma 1, par. 2 TUE), atteso che le prestazioni di maternità rientrano pienamente nell'ambito di copertura del Regolamento CE n. 883/2004, in congiunzione con quanto disposto dalla Direttiva 98/2011, con cui il legislatore dell'Unione ha inteso esercitare la propria competenza fondata sull'art. art. 48 TFUE (ex art. 42 del TCE), in conformità con quanto ritenuto da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23272 del 27/9/2018;
- nel caso di specie, peraltro, il principio generale di non discriminazione contemplato dall'art. 21 della CDFUE risulta essere puntualmente dettagliato dalle disposizioni contenute nel combinato disposto di cui alla Direttiva 98/2011 e al Regolamento CE n. 883/2004, cosicché nemmeno potrebbe parlarsi di "principio" ai sensi dell'art. 52, comma 5 della CDFUE, trattandosi invece di vero e proprio diritto. Del resto, la sopra citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell'indicare in via generale direttamente l'art. 21 CDFUE, e non le Direttive attuative, quale fonte dell'efficacia diretta del principio di non discriminazione,

- evidentemente presuppone la validità di tale ricostruzione dogmatica (v. altresì par. 5 delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 4223 del 21/2/2018);
- tutto ciò premesso, l'art. 1, comma 125 della legge n. 190/2014, nella parte in cui limita la platea dei possibili percettori dell'assegno di natalità ai soli cittadini di Paesi terzi muniti di titolo di soggiorno c.d. lungo, si pone in contrasto con le norme eurounitarie ora citate, le quali non subordinano ad alcuna ulteriore limitazione cronologica il requisito del possesso di un valido titolo lavorativo;
  - pertanto, in diretta applicazione delle citate disposizioni della Direttiva 2011/98/UE e del Regolamento CE n. 883/2004, il diritto all'Assegno di Natalità di cui all'art. 1, comma 125 della legge n. 190/2014 dev'essere riconosciuto anche ai lavoratori di Paesi terzi così come qualificati dall'art. 1, lett. b) e c) della precitata direttiva, in tal modo includendo anche i lavoratori stabilmente residenti sul territorio nazionale, ancorché non titolari del permesso di soggiorno c.d. di lungo periodo, purché abilitante al lavoro;
  - nessun altro presupposto costitutivo del diritto alla prestazione è messo in discussione da INPS;
  - per tutte le ragioni esposte, è accertata la natura discriminatoria del provvedimento di diniego emesso da INPS;
  - per quanto riguarda il *quantum* della prestazione (euro 2.800,00), INPS nulla eccepisce;
  - le considerazioni che precedono portano quindi all'accoglimento della domanda, con la condanna di I.N.P.S. alla erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di deposito della domanda amministrativa, nonché al pagamento dei ratei arretrati e degli interessi di legge dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
  - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza:

- accerta la natura discriminatoria del diniego opposto da Inps al riconoscimento della prestazione azionata in giudizio;
- accerta il diritto della ricorrente di percepire l'Assegni di Natalità così come richiesto in via amministrativa;
- condanna l'INPS alla erogazione della prestazione come richiesta in via amministrativa e al pagamento dei ratei arretrati e interessi di legge con decorrenza dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Padova, 21.2.2019

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone